

Criteri di armonizzazione della terminologia della Convenzione delle Alpi

Elena Chiocchetti

Il presente articolo si prefigge di analizzare le differenze terminologiche tra le quattro versioni ufficiali della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli di attuazione nelle lingue francese, italiano, tedesco e sloveno. Partendo dalle caratteristiche dei testi appena elencati si sottolineano le problematiche linguistiche, terminologiche e giuridiche affrontate dal Gruppo di armonizzazione del progetto LexALP, che mira ad armonizzare la terminologia utilizzata nella Convenzione e nei Protocolli. L'obiettivo principale del Gruppo è assicurare una migliore qualità dei testi futuri e favorire un'interpretazione e applicazione comune delle disposizioni della Convenzione. Nell'ultima parte dell'articolo si presentano i criteri adottati in sede di armonizzazione, illustrati mediante alcuni esempi tratti dalle riunioni del Gruppo di armonizzazione.

La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Slovenia, il Principato di Liechtenstein, nonché la Comunità Economica Europea, [...] sono] consapevoli delle *grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici*, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità dell'utilizzazione turistica[.]¹

(Convenzione delle Alpi, preambolo)

Il preambolo alla Convenzione per la protezione delle Alpi elenca alcune delle sfide che i Paesi dell'arco alpino si sono prefissi di affrontare e superare insieme grazie alla Convenzione quadro e ai suoi Protocolli di attuazione. La prima difficoltà riconosciuta è la differenza

¹ Corsivo dell'autrice.

tra i sistemi giuridici delle Parti contraenti. Il presente articolo si prefigge innanzitutto lo scopo di illustrarne le conseguenze a livello terminologico, che si rispecchiano nelle quattro versioni in lingua francese, italiana, slovena e tedesca della Convenzione e dei Protocolli. Allo stesso tempo si cercherà di spiegare con quali metodi e criteri un gruppo di esperti giuristi e linguisti si sia impegnato per raggiungere una reale armonizzazione dei termini utilizzati per esprimere i concetti presenti nei testi della Convenzione delle Alpi (CdA).

1. Le caratteristiche testuali

La Convenzione per la protezione delle Alpi è un accordo internazionale teso a conservare e proteggere le Alpi (art. 2, CdA) e a favorirne uno sviluppo sostenibile. La Convenzione quadro è stata siglata a Salisburgo nel 1991 e ratificata, oltre che da tutti i Paesi dell'arco alpino (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera e, successivamente, il Principato di Monaco), anche dalla Comunità Europea. Negli anni successivi sono stati firmati nove Protocolli di attuazione che vertono sulle tematiche ambientali più urgenti per queste zone montane: la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, la protezione della natura e del paesaggio, l'agricoltura di montagna, le foreste montane, la difesa del suolo, il turismo, l'energia, i trasporti. Infine, un Protocollo è dedicato alla composizione delle controversie tra le Parti (Collectio 2004:7-13).

Ognuno di questi testi è disponibile nelle quattro lingue ufficiali francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuna delle quattro versioni fa ugualmente fede (CdA, formula finale). Tuttavia è opportuno segnalare che, almeno per quanto concerne i Protocolli, i testi sono stati stilati inizialmente in seno a dei gruppi di lavoro nella lingua della Parte contraente che presiedeva il relativo gruppo (Segnali Alpini 2003:10). Per questo motivo in realtà per ogni Protocollo esistono una versione originaria e tre traduzioni facenti fede. Allo stato attuale non vi è nessun Protocollo scritto originariamente in lingua slovena: il testo sloveno è dunque sempre frutto di una traduzione.

La redazione all'interno di gruppi di lavoro ha inoltre comportato l'adozione, più o meno conscia, di concetti giuridici provenienti dall'ordinamento della Parte che di volta in volta esercitava la presidenza. Si trovano pertanto riferimenti alle *Naturschutzakademien* e alla *Verbandsklage* tedesca (Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio, all. I), per citare due esempi. La mancanza di equivalenti adeguati negli ordinamenti delle altre Parti contraenti comporta una difficoltà di traduzione, che può a sua volta dare origine a fraintendimenti o a un'interpretazione divergente del testo del Protocollo nei diversi Paesi. Ciò accade non solo per la particolare delicatezza del compito di rendere i concetti giuridici di un ordinamento in un'altra lingua o all'interno di un altro ordinamento, ma anche perché, fatta eccezione per il Protocollo Trasporti, nessun Protocollo contiene delle definizioni dei termini utilizzati.

2. Le caratteristiche terminologiche

Le difficoltà di traduzione non si annidano solo negli istituti giuridici tipicamente legati a un ordinamento come nel caso della *Verbandsklage*, ma anche in quei termini apparentemente semplici da rendere come “zona montana”. Infatti, dal punto di vista linguistico è facile e corretto tradurre tale termine con *Berggebiet* in tedesco. Nel momento in cui diventi opportuno considerare il significato che il termine di norma assume negli ordinamenti nazionali, bisogna però riconoscere una differenza: in Italia le zone montane possono essere considerate tali a partire dai 600 m sul livello del mare, in Austria e Germania dai 700 m sul livello del mare (Schuler et al. 2004:150). Dato che il Protocollo Agricoltura di montagna fa ripetutamente riferimento alle “zone montane” nella versione italiana e alle *Berggebiete* in quella tedesca, senza che tale concetto sia chiaramente definito, si pone un problema interpretativo la cui soluzione è demandata ai singoli Stati, che tenderanno ad accogliere il significato più radicato nei rispettivi ordinamenti. Inoltre, la comparazione giuridica tra termini appartenenti a ordinamenti diversi può far emergere divergenze non connesse al puro fattore linguistico. Anche tra sistemi giuridici che si esprimono nella stessa lingua è possibile incontrare delle differenze (Sandrini 1999:16-17, de Groot 1999a:204 ss., de Groot 1999b:12 ss.). Ad esempio, tra il concetto di *Naturpark* come inteso dal diritto tedesco e dal diritto austriaco vi è un buon grado di equivalenza, tuttavia in Austria il compito di un parco naturale non si limita alla tutela della natura, delle specie e del paesaggio. Infatti, a differenza della Germania è necessario che vengano previste anche delle misure di informazione e educazione dei visitatori.²

Il compito di analizzare, descrivere e sistematizzare la terminologia di un settore giuridico è sempre particolarmente difficile, a causa dello stretto rapporto che lega ogni concetto al proprio sistema giuridico (cfr. Sandrini 1996:16, Sandrini 1999:10, de Groot 1999a:203, Gémar 1995:83). Come spiegato nel paragrafo precedente, i problemi di comparazione sussistono anche tra termini di una stessa lingua ma visti nell’ottica di ordinamenti diversi. Solo all’interno di uno stesso ordinamento che si esprime in più lingue, come ad esempio la Svizzera o l’Unione Europea, si può arrivare a una piena equivalenza terminologica. Se oltre al fatto di comparare realtà giuridiche differenti si aggiunge la necessità di confrontare termini di lingue diverse e versioni in parte tradotte (con le ovvie difficoltà di capire quanto e in che modo il processo di mediazione linguistica abbia influito sulla qualità e correttezza del testo di arrivo), la sfida si fa ancor più ardua.

Dopo accurate ricerche si è infatti constatato che all’interno della Convenzione quadro e dei Protocolli si possono incontrare incongruenze terminologiche, casi di sinonimia, diverse varianti di uno stesso termine e persino traduzioni da considerarsi infelici o

2 Cfr. § 25 della *Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz* e § 27 della *Bundesnaturschutzgesetz* tedesca.

addirittura errate. Per ovviare a questo problema e favorire un utilizzo chiaro e univoco della terminologia nelle quattro lingue ufficiali, è stato istituito un gruppo di esperti all'interno del progetto Interreg IIIB denominato LexALP³, il Gruppo di armonizzazione. Tale Gruppo si prefigge lo scopo di individuare quei termini che possano favorire una comprensione, interpretazione e applicazione comune della Convenzione e dei suoi Protocolli, eliminando tutte le possibili fonti di incomprensione.

3. L'armonizzazione della terminologia

Il Gruppo di armonizzazione si compone di giuristi e terminologi che rappresentano complessivamente le lingue e gli ordinamenti delle Parti contraenti la Convenzione delle Alpi⁴. All'interno del gruppo sono presenti tutti i livelli istituzionali (statale, regionale, provinciale), il mondo accademico e della ricerca. Alla base delle decisioni vi è sempre un'accurata analisi comparativa della terminologia utilizzata sia a livello sovranazionale (CdA, Ue, diritto internazionale) sia nazionale nelle quattro lingue (cfr. Arntz 1999:187 ss., de Groot 1999a:205 ss., de Groot 1999b:20 ss., Sandrini 1996:133 ss.). Il lavoro preparatorio serve principalmente a segnalare preventivamente quali differenze giuridiche, linguistiche e concettuali esistono tra i termini utilizzati all'interno dei testi della CdA e gli ordinamenti delle Parti contraenti (cfr. Sandrini 1999:32), suggerendo ove possibile delle proposte di armonizzazione da sottoporre al vaglio del Gruppo. Spetta infine agli esperti analizzare le proposte e individuare quali siano i quattro termini (uno per ogni lingua) che esprimano meglio e nel modo più univoco i concetti in esame, fornendo – o validando, quando già disponibile – anche una definizione per ogni concetto. In tal modo si riesce a garantire corrispondenza e coerenza terminologica e si favorisce l'interpretazione comune dei termini della CdA. Il lavoro di armonizzazione terminologica consiste infatti in una “*activité devant aboutir à la désignation, dans plusieurs langues, d'une même notion par des termes qui reflètent les mêmes caractères ou des caractères similaires dont la forme est la même ou légèrement différente*” (ISO 869:1996).

3 Forma breve di *Legal Language Harmonisation System for Environment and Spatial Planning within the Multilingual Alps*.

4 Le seguenti istituzioni sono rappresentate all'interno del Gruppo di armonizzazione: Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Abteilung Internationale Zusammenarbeit – Umweltbundesamt Österreich, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France – Ministère de la Culture et de la Communication, Direktorat za Okolje – Ministrstvo za Okolje in Prostor, Sezione di Terminologia della Cancelleria Federale Svizzera, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Legislativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Questioni Linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Sprachen & Dolmetscher Institut München, Dipartimenti di Lingue e Scienze del Linguaggio dell'Université Stendhal Grenoble 3, Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'Accademia Europea di Bolzano.

I paragrafi seguenti intendono esemplificare le difficoltà e le differenze emerse durante il lavoro terminologico, illustrando di volta in volta i criteri adottati per giungere alle soluzioni identificate in sede di armonizzazione. I risultati di questa attività confluiscono nella banca dati terminologica online del progetto (<http://www.eurac.edu/lexalp>, link TERM BANK) che è disponibile gratuitamente per tutti coloro che devono interpretare, tradurre e redigere – o che intendano semplicemente consultare – i testi della CdA.

4. Criteri di armonizzazione

I criteri elencati di seguito non sono da considerarsi esclusivi, dato che per ogni concetto viene di volta in volta valutata la soluzione migliore a fronte di diversi aspetti. I criteri esposti si sono tuttavia rivelati utili e sono stati frequentemente applicati dal Gruppo di armonizzazione nel corso delle proprie attività.

4.1. Adeguamento alla terminologia delle Parti contraenti

È il criterio fondamentale seguito in sede di armonizzazione. Serve ad eliminare traduzioni scorrette, a limitare la proliferazione di varianti più o meno accettabili e soprattutto a far sì che, ove possibile, si eviti un discostamento della terminologia dei testi della CdA da quella usata e meglio compresa a livello nazionale, quando non sussistono particolari motivi per giustificare una differenza.

Ad esempio, se in tedesco in genere si parla di *sparsamer Umgang mit Grund und Boden*, è necessario riconoscere che “*Grund und Boden*” è un’espressione tipica del diritto tedesco che è sufficiente rendere con un unico elemento nelle altre lingue. Per questo motivo in francese, italiano e sloveno sono state rifiutate le traduzioni letterali *utilisation économe du sol et des surfaces*, *uso parsimonioso del terreno e del suolo* e *varčno ravnanje z zemljišči in tlemi* a favore di espressioni più naturali nelle tre lingue: *utilisation économe du sol*, *uso parsimonioso del suolo*, *varčna raba tal*.

Per citare un altro esempio, l’articolo 12 del Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio in italiano fa riferimento ai “beni ambientali protetti o meritevoli di protezione”. La versione tedesca dello stesso articolo parla invece di *geschützte o schützenswerte “Objekte”*. Tuttavia, per indicare un bene meritevole di tutela in ragione del suo valore naturale, morfologico ed estetico⁵, in Germania esiste un termine ben più simile a quello italiano. Per fare dunque in modo di rispettare la terminologia nazionale e per esprimere

5 Ove non espressamente indicato diversamente, tutte le definizioni del presente articolo sono tratte dalla banca dati terminologica LexALP (cf. indicazione del link nella sezione 3), a cui si prega di fare riferimento per l’indicazione delle fonti.

il concetto con un termine più appropriato e meno generico, il Gruppo di armonizzazione ha scelto di suggerire l'utilizzo del termine tedesco *Umweltgut*.

4.2. Correttezza terminologica

Il Gruppo di armonizzazione si prefigge di controllare sempre l'equivalenza concettuale tra i termini delle quattro versioni linguistiche della Convenzione quadro e dei Protocolli. Anche in questo caso lo scopo è di eliminare le traduzioni inadeguate o approssimative che possono portare a un'interpretazione scorretta o divergente dei testi della CdA.

Ad esempio, in fase di armonizzazione è emerso che nella CdA compare il termine *Transportleistung* come traducete di "servizio di trasporto". In realtà, mentre il termine italiano indica un'attività che realizza il trasporto di passeggeri o merci a titolo oneroso o gratuito, il termine tedesco è di norma riferito al prodotto tra il volume di passeggeri o merci trasportati e il percorso effettuato. Per ovviare a questo errore è stato proposto il termine *Transportdienstleistung* per il tedesco come equivalente di "servizio di trasporto".

Allo stesso modo in fase di controllo delle equivalenze è stata notata una discrepanza tra il termine francese e gli altri termini utilizzati al comma 2 dell'art. 21 del Protocollo Difesa del suolo. Infatti, il termine francese *institution environnementale* non corrisponde al tedesco *Umweltbeobachtungseinrichtung*. Un'attenta analisi ha evidenziato che il concetto sotteso all'articolo citato rimanda all'idea di un'istituzione preposta all'osservazione ambientale (*Umweltbeobachtungseinrichtung*), ma non necessariamente anche alla tutela ambientale (*Umweltschutzeinrichtung*). Di conseguenza, per evitare incomprensioni e interpretazioni divergenti di uno stesso articolo, si è deciso di proporre una traduzione più adeguata in francese, ossia *institution chargée de l'observation de l'environnement*.

4.3. Correttezza linguistica

Il criterio della correttezza linguistica permette di migliorare la qualità delle traduzioni e dei testi prodotti in futuro, assicurando che siano armonizzati solo quei termini che rispettano la struttura e le convenzioni linguistiche di ogni lingua. Non avendo intenzione di fissare alcun uso obbligatorio, bensì di fornire un lavoro accurato che possa imporsi per la validità delle scelte e delle proposte, il Gruppo di armonizzazione presta anche molta attenzione all'aspetto puramente linguistico.

Ad esempio, al posto del termine *transport à longue distance* si è armonizzato *transport de longue distance*, perché di regola è solo la seconda variante ad essere utilizzata da sola. La variante con la preposizione *à* è possibile solo se il termine è seguito da un complemento (es. *transport à longue distance de marchandises*) al fine di evitare la ripetizione della preposizione *de* a distanza troppo ravvicinata, fatto che è considerato sintatticamente scorretto.

Per quanto riguarda la lingua tedesca, spesso si è prestata attenzione a quale forma di alcuni termini fosse più naturale, se la forma composta (es. *Bodenerosion, Gewässerschutz*) o la forma con il complemento di specificazione (*Erosion von Böden, Schutz der Gewässer*). Benché entrambe fossero da considerarsi corrette in questi casi era sicuramente preferibile la forma composta.

4. 4. Trasparenza del termine armonizzato

Al fine di facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca il Gruppo di armonizzazione favorisce sempre i termini più chiari rispetto a varianti o sinonimi potenzialmente meno trasparenti. Questo ha portato spesso alla decisione di armonizzare solo le varianti estese di un termine, limitandosi a indicare le possibili forme brevi.

Ad esempio, nel corso della discussione sul termine “impatto”, si è preferito armonizzare solo la forma estesa “impatto ambientale” in italiano, perché il termine “impatto” da solo poteva potenzialmente assumere degli altri significati in base al contesto d’uso. Lo stesso è stato fatto per le altre lingue in cui si presentava lo stesso problema. Anche il termine “funzioni ecologiche” sembrava non essere sufficientemente trasparente senza l’aggiunta di un complemento di specificazione. Per questo motivo si è deciso di armonizzare solo la forma estesa in tutte e quattro le lingue, specificando in italiano che il riferimento era alle “funzioni ecologiche del suolo”.

4. 5. Uniformità del patrimonio armonizzato

Il rispetto di questo criterio migliora la diffusione della terminologia armonizzata e ne garantisce anche una sopravvivenza futura. Infatti, nel momento in cui un giorno sorgessero difficoltà di traduzione di un termine simile al patrimonio già deciso, si potrebbe sicuramente ricorrere al materiale disponibile adattando le soluzioni già proposte al caso in questione.

Ad esempio, alcuni sintagmi nominali che contengono la base *impact* in francese (*impact direct, impact négatif*) sono presenti nei Protocolli anche nella variante con *effet* (es. *effet direct, effet négatif*). In questi casi si è scelto di seguire una linea coerente per tutti i termini e di armonizzare sempre solo la forma con la prima base, sconsigliando l’uso della seconda.

Più in generale, il Gruppo di armonizzazione pone molta attenzione affinché i termini già armonizzati, che possono ritornare come parte costituente di un termine più lungo, siano ripresi in maniera coerente. Per questo motivo, dopo avere armonizzato il termine “foresta montana” questo si ritrova in tutti i termini correlati, come per esempio “rinno-
vazione naturale di foreste montane”.

4. 6. Frequenza d'uso

Si tratta di un criterio accolto implicitamente dal Gruppo di armonizzazione, che emerge però con tutta evidenza nei casi in cui le lingue, pur disponendo di molteplici varianti per uno stesso termine, scelgono di adottare quella sentita come più frequente e naturale. Per designare il concetto di “misura diretta dei cambiamenti nelle condizioni biologiche di un habitat, basata sulla stima del numero e della distribuzione degli individui e delle specie prima e dopo un cambiamento” (EIONET) esistono diverse varianti in italiano (monitoraggio biologico, biomonitoraggio), tedesco (*Biomonitoring*, *biologisches Monitoring*, *biologische Beobachtung*) e francese (*observation biologique*, *biomonitorage*). Per ognuna delle lingue è stato validato il termine di uso più comune, ovvero “biomonitoraggio” in italiano, *Biomonitoring* in tedesco e *observation biologique* in francese. Si è preferito non forzare l'adozione di una versione uniforme dei termini e dunque di non imporre *biomonitorage* per il francese. Allo stesso modo, tra i due termini francesi *pâturage en forêt* (presente nell'art. 2 del Protocollo Foreste montane) e *pâturage forestier* utilizzato a livello europeo e proposto da alcuni membri in luogo del termine del Protocollo, si è scelto di mantenere il termine originario poiché di uso più frequente.

4. 7. Uso di note

Ogni qualvolta le differenze tra i termini delle varie lingue si differenzino per delle caratteristiche concettuali o linguistiche particolari, si ricorre all'uso di note al termine. Questo accade, per esempio, quando in una lingua (a differenza delle altre) sussiste una marcata preferenza per l'uso di un termine al plurale, pur essendo possibile anche la forma singolare. Per citare un caso specifico, tutti i termini composti che in italiano, francese e sloveno contengono rispettivamente “impatto”, *impact* e *vpliv* alla forma singolare di norma vengono resi in tedesco con dei composti che contengono il termine *Auswirkungen* al plurale. In questo caso ci si è posti il problema se armonizzare semplicemente le forme al singolare per tre lingue e la forma plurale per il tedesco o se indicare anche il termine tedesco al singolare. Infatti, la forma singolare di termini come *direkte Auswirkungen*, *ökologische Auswirkungen*, ecc. esiste (*direkte Auswirkung*, *ökologische Auswirkung*), ma ricorre molto meno di frequente. La soluzione adottata in sede di armonizzazione è stata dunque di armonizzare tutti i termini nella loro forma singolare, specificando in nota ai termini tedeschi che la forma al plurale era di uso più comune. In questo modo si è riusciti a evitare l'impressione che per il termine tedesco non fosse possibile la forma singolare che è invece corretta, ma solo poco utilizzata.

Anche ove sussistano rapporti di sovrapposizione o inclusione concettuale, ovvero quando in una lingua un termine esprime un concetto più ampio e dunque può fungere

da equivalente traduttivo per più di un termine della lingua di partenza, si sceglie di fornire le indicazioni e gli avvertimenti necessari in nota. Il termine sloveno *kulturna krajina* è stato armonizzato sia per indicare il “paesaggio rurale” sia il “paesaggio culturale”. Infatti, la lingua slovena non distingue tra un paesaggio risultante dall’azione dell’uomo o dall’azione combinata dell’uomo e della natura in generale, il paesaggio culturale (cfr. art. 1 della Convenzione del patrimonio mondiale UNESCO), e un paesaggio a forte vocazione agricola risultante dalla stessa azione combinata, il paesaggio rurale. Manca in sloveno un’etichetta linguistica specifica per il secondo concetto, che è meno ampio. Di norma dunque si utilizza il termine *kulturna krajina* per indicarli entrambi. Tuttavia, per assicurare una piena comprensione di questa lacuna terminologica il Gruppo di armonizzazione ha chiesto che venisse spiegato in nota il grado di equivalenza tra il termine sloveno e quelli delle altre lingue.

Infine, l’uso delle note permette di spiegare se sussistono delle differenze di accezione tra dei termini sostanzialmente equivalenti. Analizzando i termini che indicano una misura o un “progetto di carattere privato o pubblico, anche suscettibile di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio”, si è notata una differenza tra i termini italiano e sloveno (“intervento nella natura e nel paesaggio”, *poseg v naravo in krajino*) e i due termini in tedesco e francese (*Eingriff in Natur und Landschaft*, *atteinte à la nature et aux paysages*). Infatti, mentre “intervento” e *poseg* hanno un’accezione neutra, *Eingriff* e *atteinte* tendono ad avere un’accezione negativa. Il Gruppo di armonizzazione ha chiesto che questa informazione fosse aggiunta in una nota ai quattro termini.

5. Conclusione

Comunicare attraverso le frontiere linguistiche è un compito reso ancor più difficile in ambito giuridico, a causa della frequente assenza di equivalenze concettuali piene tra i diversi ordinamenti. Quando si rende necessario facilitare la comprensione reciproca per l’applicazione uniforme di un accordo tra Paesi con lingue ufficiali e ordinamenti diversi, è opportuno investire tempo e personale (giuristi e linguisti insieme) nella creazione di una terminologia chiara, comprensibile e univoca sin da subito. La Convenzione quadro e i Protocolli di attuazione non sono stati stilati con questa preoccupazione sin dall’inizio. Il risultato evidenziato anche mediante gli esempi riportati è che ci si è resi conto delle difficoltà insite nella terminologia utilizzata in questi testi solo nelle fasi di lavoro successive.

Un primo tentativo di armonizzare la terminologia dei Protocolli è stato intrapreso nel 2000. Infatti, il punto 5.6 all’ordine del giorno della VI. Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna il 30 e 31 ottobre dello stesso anno contiene un breve rapporto relativo all’armonizzazione linguistica dei Protocolli che si dichiarano “completamente armonizzati sia dal profilo linguistico sia da quello stilistico, senza che siano state apportare modifiche

materiali”. Nonostante l’intenzione più che lodevole, le attività del Gruppo di armonizzazione hanno mostrato che nei testi erano comunque sopravvissuti troppi casi in cui ci si riferiva allo stesso concetto usando sinonimi e varianti diverse e che vi erano ancora notevoli incertezze sulla reale equivalenza dei termini.

Per ovviare a questo problema nei testi futuri e per favorire un’interpretazione comune dei Protocolli già esistenti, fornendo delle definizioni chiare e concordate per ogni concetto principale, il Gruppo di armonizzazione ha contribuito a offrire una risorsa indispensabile per la cooperazione transfrontaliera nell’arco alpino. Seguendo una metodologia di lavoro rigorosa e coerente, nonché cercando di dare sempre lo stesso peso a tutte e quattro le lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi, il Gruppo ha gettato le fondamenta per una diffusione ampia e capillare dei risultati delle proprie attività.

Bibliografia

- Arntz, Rainer (1999): Rechtsvergleichung und kontrastive Terminologearbeit: Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinären Arbeitens. In Sandrini, Peter (a cura di): *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*. Tübingen: Narr, 185-201.
- de Groot, Gerard-René (1999a): Zweisprachige juristische Wörterbücher. In Sandrini, Peter (a cura di): *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*. Tübingen: Narr, 203-227.
- de Groot, Gerard-René (1999b): Das Übersetzen juristischer Terminologie. In de Groot, Gerard-René & Schulze, Rainer (a cura di): *Recht und Übersetzen*. Baden-Baden: Nomos, 11-46.
- General Multilingual Environmental Thesaurus* (GEMET). <http://www.eionet.europa.eu/gemet> (consultato il 27/11/2007)
- Gémar, Jean-Claude (1995): Traduire le Langage du droit en contexte bilingue et bijuridique. Le Canada : un cas d'espèce ? In Schena, Leo (a cura di): *La Lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Atti del Primo Convegno Internazionale, Milano, 5-6 ottobre 1995. Milano: CISU, 73-87.
- ISO 860 (1996) *Travaux terminologiques – Harmonisation des Notions et des termes*. Ginevra: Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Consulta Stato Regioni dell'Arco Alpino (2004): *Collectio: Convenzione delle Alpi*. Bolzano/Bozen: Eurac.
- Sandrini, Peter (1996): *Terminologearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*. IITF Series, n. 8. Vienna: International Network for Terminology (TermNet).
- Sandrini, Peter (1999): Translation zwischen Kultur und Kommunikation: Der Sonderfall Recht in Sandrini, Peter (a cura di): *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*. Tübingen: Narr, 9-43.
- Schuler, Martin/ Stucki, Erwin W./ Roque, Oliver/ Perlik, Manfred (2004): *Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU members states, acceding and other European countries*. NORDREGIO – Nordic Centre for Spatial Development.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/montagne/mount9.pdf (consultato il 27/11/2007)

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi (2003): Convenzione delle Alpi: Opera di consultazione. In *Segnali alpini*, n. 1. Innsbruck: Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.